

01 ottobre

# 2018

Prot U: REG3/3-2018

Codice Etico

### CODICE ETICO CENTRO DI ALTO RENDIMENTOEQUESTRE

# TITOLO I: Disposizioni generali Art. 1

Nel fare propri i valori consacrati dalla Costituzione italiana, dalla Carta di Nizza e dalle Dichiarazioni che a livello internazionale sanciscono i diritti fondamentali della persona, l'Associazione Caralis Equestre, consapevole della propria funzione sociale, richiede a tutti i componenti della comunità associativa, collaboratori e dipendenti, nell'adempimento dei propri doveri e in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, sia individualmente sia in seno agli organi collegiali, di rispettare, tutelare e promuovere i valori fondanti delle istituzioni universitarie quali: a) la dignità umana; b) il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali; c) il rifiuto di ogni discriminazione e la valorizzazione delle diversità individuali e culturali; d) il rispetto della legalità; e) i principi di solidarietà e responsabilità; f) la valorizzazione del merito e dell'eccellenza; g) il buon nome e la reputazione delle istituzioni pubbliche e private che operano nel settore pubblico; h) l'onestà, l'integrità e la professionalità; i) l'equità, l'imparzialità, la leale collaborazione e la trasparenza.

#### Art. 2

L'Associazione nel perseguire i valori determinati nello statuto e nell'atto costitutivo, si impegna nella creazione di una comunità ispirata al dialogo e improntata alla correttezza delle relazioni interpersonali, non solo coesa e collaborativa al suo interno nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, ma anche aperta alle relazioni e agli scambi con la comunità scientifica nazionale e internazionale.

#### Art. 3

I valori riconosciuti nell'Art. 1 costituiscono il riferimento essenziale per la valutazione della condotta dei membri appartenenti alla comunità associativa, sia per quanto riguarda le questioni etiche prese in considerazione nelle parti successive del presente Codice, sia per ciò che concerne altre questioni eticamente rilevanti per le attività e la vita sociale. Il Codice Etico non intende sostituirsi alle altre fonti normative che

Codice Etico
approvato con
delibera N.

Prot.U.

Deb 2/1-2018 e
composto da N.
27 articoli e 20

pagine.

disciplinano la vita dell'associazione, ma si aggiunge alle altre diposizioni applicabili ai componenti della comunità associativa dalle quali discendono diritti e doveri.

#### TITOLO II: Regole di condotta

# Art. 4 Destinatari del Codice e Principi generali

Il Codice Etico e le relative regole di condotta si rivolgono alla comunità associativa, formata dai soci, dai collaboratori, dai prestatori di lavoro occasionale, dal personale tecnico e amministrativo e dai componenti degli organi dell'Associazione e sono conformi al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato e specificato nei contenuti e nelle direttive dal Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Le disposizioni del presente Codice si applicano, altresì, per quanto compatibili, ai collaboratori o consulenti o soci che prestano attività professionale, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Associazione, ai titolari di contratti di specifici progetti di studio eventualmente avviati, ai titolari di borse di studio eventualmente istituiti e ad ogni altro soggetto che interagisce con l'Associazione.

Una qualunque violazione, diretta o indiretta, delle disposizioni contenute nel presente codice etico e di condotta morale comporterà illecito disciplinare, salvo diversa responsabilità di natura civile, penale, amministrativa e contabile.

Nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita implicitamente un'apposita clausola di risoluzione del rapporto o decadenza, in caso di violazione grave degli obblighi derivanti dal presente Codice di comportamento, tenuto conto che all'atto della stipula le parti si impegnano a prendere visione ed accettare senza riserva lo Statuto, l'Atto costitutivo e tutti i Regolamenti vigenti.

Tutti i soggetti facenti parte dell'Associazione ed indicati nello Statuto Associativo o comunque destinatari del presente Codice Etico dovranno:

- a. osservare la Costituzione e le sue leggi, mostrando di avere rispetto per lo Stato e le sue Istituzioni, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, svolgendo i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare, anche se l'Associazione non è un ente pubblico e non svolge servizio in qualità di pubblica amministrazione;
- b. rispettare altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, umiltà ed agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- c. concorrere al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici del Caralis Equestre, secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli;
- d. non usare, a fini privati, le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Associazione;
- e. Valorizzare la promozione e la divulgazione della cultura e dell'Arte in genere ed in particolare dell'Arte Equestre intesa come disciplina multi e pluridisciplinare, nonché altamente formativa sotto il profilo storico, culturale e sportivo.
- f. esercitare i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia e la gestione delle risorse, siano esse private, pubbliche o co-finanziate, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, seguendo una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- g. assicurare, nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso,

nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori;

h. dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con gli utenti e con le amministrazioni pubbliche e private, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

# Art. 6 Rifiuto di ogni discriminazione

Tutti i soggetti destinatari al rispetto del presente codice etico hanno diritto ad essere trattati con eguale rispetto e considerazione e a non essere discriminati in ragione di fattori quali la religione, il genere, l'orientamento sessuale, le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche, la cittadinanza, le condizioni personali, le condizioni di salute, la gravidanza, l'età e il ruolo occupato nell'associazione.

L'Associazione adotta, anche in via preventiva, ogni iniziativa o strategia atta a evitare qualsivoglia tipo di comportamento discriminatorio nei confronti di un componente dell'associazione.

Il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure finalizzate a evitare o compensare svantaggi o condizioni sfavorevoli correlate ad uno dei fattori presi in considerazione dalla presente disposizione, allo scopo di garantire parità di condizioni a tutti i soggetti nei diversi aspetti della vita associativa. E' compito dell'Associazione e dei suoi membri incoraggiare le iniziative dirette a tutelare i soggetti svantaggiati e a valorizzare le diversità individuali, culturali, religiose, politiche.

#### Abusi e molestie sessuali

L'Associazione condanna qualsiasi tipo di abuso o molestia di natura sessuale ed assicura alle vittime una sollecita protezione libera da qualsivoglia pregiudizio.

L'esistenza di una posizione non paritaria tra chi molesta e la vittima costituisce aggravante dell'abuso perpetrato.

In considerazione del ruolo formativo dell'Associazione, assumono particolare gravità gli abusi e le molestie sessuali da parte dei soggetti costituenti l'Associazione nei confronti dei terzi che entreranno in contatto con l'associazione, nei confronti di alunni/studenti, nei confronti di soggetti minorenni.

Qualora dovessero verificarsi casi di abuso o violenza verso qualsivoglia soggetto interno od esterno all'Associazione, quest'ultima provvederà immediatamente all'espulsione del reo con il divieto assoluto di rientrarvi, nonché a fornire tutti gli elementi necessari all'Autorità Giudiziaria competente.

### Art. 8

#### Altre condotte lesive

Nessuno può porre in essere condotte vessatorie, minacce, molestie, atti di violenza morale e persecuzione psicologica, né altri comportamenti tali da compromettere, direttamente o indirettamente, l'altrui salute o la capacità di svolgere le proprie attività di studio, di ricerca, di insegnamento o di lavoro.

L'associazione opera al fine di prevenire e di rimuovere con ogni mezzo e senza ritardo le suddette condotte.

#### Libertà di ricerca e di insegnamento

L'Associazione Caralis Equestre si impegna a creare un ambiente che promuova e traduca in buone pratiche gli ideali di libertà e autonomia individuale, che costituiscono i presupposti irrinunciabili della qualità della ricerca e dell'insegnamento e dello sviluppo della professionalità, soprattutto nel settore equestre e sportivo, favorendo i principi di onestà, umiltà ed uguaglianza tra tutti i soggetti facenti parti dell'associazione e non.

Nell'esercizio delle funzioni, i soggetti destinatari del presente codice sono tenuti a comportarsi in modo trasparente e responsabile. L'Associazione favorisce l'adozione e l'implementazione di sistemi di autoregolamentazione finalizzati ad illustrare alla comunità associativa e alla collettività la metodologia, i risultati raggiunti e l'impatto sul piano etico e sociale delle ricerche effettuate, delle attività promosse in ambito artistico, culturale e sportivo.

Nell'esercizio della propria libertà di insegnamento, ogni Docente, Istruttore e Tecnico è tenuto a rispettare le diversità individuali, culturali, religiose e politiche dei destinatari dell'attività di docenza, stimolando il confronto sulle questioni che investono temi eticamente e socialmente sensibili.

Sempre nell'esercizio della propria libertà di insegnamento, ogni Docente, Istruttore e Tecnico è tenuto ad abolire qualsiasi forma o spirito di competizione verso altri colleghi, favorendo l'interscambio di saperi e conoscenze per un accrescimento personale, culturale ed umano degli stessi, nonché per un continuo accrescimento del sistema formativo ed accademico su cui si basa l'Associazione.

La collaborazione dell'Associazione con altri enti pubblici o privati deve svolgersi nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento e dell'autonomia dei docenti e dei ricercatori. Nell'esercizio della propria libertà di ricerca e di insegnamento i componenti dell'Associazione sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile, dedicando ai propri compiti e impegni istituzionali una quantità di tempo adeguata al compimento dei doveri assunti, evitando assenze e allontanamenti indebiti o non giustificati.

I membri dell'Associazione sono, inoltre, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche poste in essere ai fini dell'efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza delle attività istituzionali del Centro di Formazione.

#### Art. 10

#### Proprietà intellettuale e valorizzazione dei prodotti della ricerca

I membri della comunità associativa sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e plagio.

L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Associazione è tenuto a non servirsene per finalità personali e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti fino al momento della divulgazione ufficiale.

Le pubblicazioni e ogni altra forma di pubblicizzazione e divulgazione delle ricerche devono evidenziare il contributo di tutti i singoli partecipanti.

È contrario a questo Codice Etico attribuire la paternità dei risultati dell'attività di ricerca a soggetti che non vi hanno preso parte.

#### Art.11

#### Nepotismo e favoritismo

L'Associazione rifiuta ogni forma di nepotismo e favoritismo e richiede a tutti i componenti della comunità associativa di astenersi da tale costume. Ricorre nepotismo quando un docente, un ricercatore, un istruttore, un tecnico, un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, utilizza la propria posizione o la propria autorevolezza per concedere benefici, favorire assunzioni, incarichi o chiamate, influire sull'ingresso o sul progredire nella carriera all'interno dell'Associazione dei propri familiari, ivi compresi il coniuge o convivente, i parenti e gli affini.

Al nepotismo sono assimilate quelle situazioni in cui un docente, istruttore, tecnico o ricercatore usa in modo scorretto e contrario al merito la propria posizione o la propria autorevolezza per favorire un proprio allievo, pregiudicando l'interesse di altri soggetti obiettivamente meritevoli. Per questo motivo, nel Centro di formazione non vi saranno allievi assegnati ad un singolo docente/istruttore/tecnico bensì svolgeranno le lezioni a rotazione con tutti i predetti.

Il divieto di ogni forma di nepotismo e favoritismo vige anche per le prove di ammissione e di valutazione degli studenti di qualunque grado degli studi.

L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di contemperare i diversi valori in gioco ed evitare ingiuste discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

# Art. 12 Abuso della propria posizione

A nessun membro dell' Associazione è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell'autorevolezza della propria posizione accademica o del proprio ufficio o incarico al fine di trarre vantaggi personali o di forzare altri membri dell'Associazione ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative che a questi ultimi competono.

#### Uso delle risorse dell'Associazione

I membri del Caralis Equestre devono utilizzare le risorse dell'Associazione in maniera responsabile, diligente e trasparente, debbono inoltre giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto al Tesoriere Associazione o un suo delegato.

A nessun componente della comunità associativa è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Associazione per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli perseguiti dall'istituzione associativa e, in ogni caso, non espressamente approvati da quest'ultima nella persona del Consiglio Direttivo o suo delegato.

#### Art. 14

#### Tutela del nome e della reputazione dell'Associazione

Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a rispettare il buon nome e a non recare danno alla reputazione della stessa.

In assenza di autorizzazione formale da parte degli organi direttivi del Caralis Equestre, non è consentito:

- a. utilizzare il nome e il logo dell' Associazione;
- b. utilizzare la reputazione del Caralis Equestre in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate e non eventualmente autorizzate;
- c. esprimere punti di vista in nome e per conto dell'Associazione;

#### Art. 15

#### Riservatezza

Tutti i componenti dell'Associazione sono tenuti a:

a. rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'associazione detiene informazioni protette;

- b. non rivelare dati, informazioni o documenti riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
- c. consultare i soli atti, dati, fascicoli e archivi al cui accesso siano autorizzati facendone un uso conforme alle norme in materia di diritto di accesso e di tutela della riservatezza.

# Art. 16 Doveri degli studenti

Coloro che entrano in contatto con l'Associazione sono tenuti ad un comportamento ispirato ai canoni di onestà ed integrità nell'ambito di tutte le attività connesse alla propria formazione e professione.

Costituisce specifico comportamento riprovevole:

- a. la presentazione alle prove di valutazione di falsa identità;
- b. l'agire in modo scorretto durante e successivamente alle prove in modo da falsarne il risultato;
- c. redigere prove finali, tesi conclusive di qualunque grado degli studi o qualsiasi altro elaborato richiesto nell'ambito della propria attività formativa attribuendo a se stessi o ad altro autore parole, idee, ricerche o scoperte altrui.

Gli studenti, allievi e corsisti dovranno approcciarsi alla vita formativa con umiltà, dedizione, spirito di sacrificio, senso del dovere, costanza e disciplina.

Inoltre, dovranno manifestare rispetto per qualsiasi Docente, Istruttore o Tecnico dell'Associazione e per le loro decisioni in ambito formativo, sportivo ed addestrativo.

Infine, dovrà essere mostrato rispetto per tutti i dipendenti e lavoratori dell'Associazione a qualsiasi titolo, nonché verso i propri compagni.

Gli studenti hanno il dovere di partecipare alla vita associativa e formativa con spirito democratico e di rispettare quanto sancito dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dai Regolamenti Associativi.

Gli Studenti hanno il dovere di rispettare il patrimonio, le attrezzature, le strutture dell'Associazione. Essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente associativo e formativo e di averne cura come importante fattore di qualità della vita accademica.

Gli studenti sono tenuti a presentarsi alle lezioni ed ai corsi con puntualità, a frequentare regolarmente le lezioni ed a partecipare a queste con spirito costruttivo. Inoltre, dovranno presentarsi alle lezioni con l'uniforme prevista in ordine, gli stivali lucidi e per i maschi la barba fatta quotidianamente, in modo tale da comunicare all'esterno dell'Associazione un forte attaccamento all'ordine, alla disciplina ed al rispetto delle regole.

Gli studenti avranno il dovere di impegnarsi con assiduità, dedizione e spirito di sacrificio nello studio e nelle attività formative.

In ottemperanza a quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dello Statuto e dalla norma vigente DPR 253/2007 – DPR 249/1998 – DM 30 del 15.03.2007 – DM 104 del 30.11.2007 è fatto espressamente divieto agli studenti di utilizzare il telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento durante i corsi e le attività formative. La violazione di tale divieto configurerà violazione disciplinare che sarà perseguita secondo le norme ed i regolamenti dell'Associazione e del presente Codice. Lo stesso divieto varrà per il personale del ruolo Docenti, Istruttori e Tecnici durante le ore di lezione o attività formativa.

#### **Art. 18**

#### Prevenzione della corruzione

Tutti i soggetti elencati indicati nel presente codice sono tenuti ad osservare quanto prescritto dalla normativa anti-corruzione e dai piani da essa previsti e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, segnala al Presidente, Segretario Generale o Consiglio Direttivo eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui sia venuto a conoscenza.

Gli organi dell'Associazione interessati dalla comunicazione sono tenuti alla

più totale riservatezza, fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente all'Autorità Giudiziaria competente.

# Art. 19 Comportamenti nei rapporti privati

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative, tutti i soggetti elencati nell'art. 1 del presente codice non devono sfruttare, né menziona la posizione che ricopre nell'Associazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'associazione.

A tal fine il dipendente o il membro dell'associazione non può usare il nome, il marchio e il logo dell'associazione se non per attività collegate all'incarico svolto presso lo stesso e previa autorizzazione del Presidente o del Consiglio Direttivo.

# Art. 20 Rapporti con il pubblico

Tutti i soggetti elencati nel presente codice mantengono il contegno e la professionalità adeguata nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevoli di rappresentare il Caralis Equestre ed il Centro di Alto Rendimento.

Tutti i soggetti elencati nell'art. 1 del presente codice in rapporto con il pubblico si devono far riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'associazione, salvo diverse indicazioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile.

Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, tutti i soggetti elencati nel presente codice devono rispettare, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità, l'ordine cronologico.

Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sanciti, tutti i soggetti dell'Associazione devono astenersi da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della stessa.

Possono, tuttavia, rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome del Caralis Equestre, solo se autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soggetti elencati ed identificati dal presente codice devono essere chiari ed esaustivi nel fornire le risposte alle varie istanze ricevute; se l'istanza è formulata in via telematica il dipendente si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza. Devono inoltre essere sempre evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della risposta. Le risposte, qualora non determinino l'attivazione di procedimenti amministrativi, sono inoltrate entro tre giorni, salvo giustificato motivo.

Nello svolgimento della propria attività, tutti i soggetti associativi indicati nel presente codice assicurano il rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove esistenti.

Tutti i soggetti identificati dal presente codice non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Rilasciano copie ed estratti di atti o documenti secondo la competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'associazione.

Tutti i soggetti identificati dal presente codice osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non siano competenti a provvedere in merito alla richiesta, curano che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima associazione.

# Art. 21 Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Nell'ambito delle attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, il Consiglio Direttivo e il Presidente hanno accesso a ogni atto e possono acquisire ogni informazione pertinente, anche su delega al Segretario Generale.

Al fine di prevenire, contrastare ipotesi di corruzione, dar seguito agli adempimenti connessi a seguito di astensione del dipendente in conflitto di interessi, onde garantire il rispetto di principi di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, l'Associazione potrà adottare iniziative di collaborazione con altre Amministrazioni, pubbliche e private.

A tutti i soggetti indicati nel presente codice sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

TITOLO III: Disposizioni attuative del Codice Etico.

La procedura disciplinare

#### Osservanza del Codice Etico

Conformemente a quanto previsto nel Preambolo e nelle Regole di condotta, è dovere di tutti i componenti dell'Associazione, diretti o indiretti, elencati a titolo esemplificativo nel presente codice:

- a. prendere visione del presente Codice;
- b. familiarizzare con gli standard di condotta contemplati nel presente Codice;
- c. osservare il presente Codice.

#### Art. 23

#### Divulgazione del Codice etico

È compito dell'Associazione promuovere la più ampia divulgazione del presente Codice e facilitarne la presa visione.

### **Art. 24**

### Violazione del Codice etico

Ferme restando le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili, le sanzioni per le violazioni del presente Codice, da applicarsi secondo i criteri di gradualità e proporzionalità, sono previste negli articoli seguenti, secondo una precisa e puntuale procedura disciplinare.

#### Art. 25

# Responsabilità conseguente alla violazione delle norme contenute nel codice etico e di condotta morale e professionale

La violazione delle disposizioni contenute nel presente codice danno luogo a responsabilità disciplinare, accertata all'esito di uno specifico procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

La violazione degli obblighi suddetti può dar luogo, altresì, a responsabilità

penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.

#### **Art. 26**

# Procedimento disciplinare e sanzioni in caso di violazione delle norme previste nel codice etico e di condotta morale e professionale

Tutti i soggetti elencati nel presente codice sono soggetti a procedimento disciplinare nell'ipotesi di violazione di una o più norme contenute nel presente Codice e nelle disposizioni dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e dei Regolamenti dell'Associazione.

Secondo i principi di gradualità e proporzionalità, sono previste le seguenti sanzioni, da irrogare nell'ipotesi di decreto positivo di riconoscimento della responsabilità emesso dal Consiglio Direttivo, a seguito di uno specifico procedimento disciplinare, fatta salva l'ipotesi di raggiungimento di un accordo transattivo con il soggetto accusato della/e violazione/i, in sede di procedimento:

- a. "rimprovero", se la violazione posta in essere non è reiterata nell'arco di 2 anni e non causa nocumento all'onore, al decoro e all'economia dell'associazione;
- b. "censura", se la violazione posta in essere è reiterata per la seconda volta nell'arco di 2 anni e non causa nocumento all'onore, al decoro e all'economia dell'associazione;
- c. "sanzione amministrativa economica lieve", di importo variabile da 100,00 a 500,00 euro, se la violazione posta in essere non è reiterata nell'arco di 2 anni e causa nocumento all'onore, al decoro e all'economia dell'associazione, salvo ulteriore responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile da valutarsi in sede giudiziale o stragiudiziale. Tale sanzione comporta anche la sospensione dagli incarichi e dall'attività professionale nel contesto Associativo, per un periodo variabile da 1 a 60 giorni;
- d. "sanzione amministrativa economica grave", di importo variabile da 501,00 a 1.500,00 euro, se la violazione posta in essere è reiterata per la seconda volta nell'arco di 2 anni e causa nocumento all'onore, al

- decoro e all'economia dell'associazione, salvo ulteriore responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile da valutarsi in sede giudiziale o stragiudiziale. Tale sanzione comporta anche la sospensione dagli incarichi e dall'attività professionale nel contesto Associativo, per un periodo variabile da 61 a 180 giorni;
- "sanzione amministrativa economica gravissima", di importo variabile da 1501,00 a 2.500,00 euro, maggiorata dall'importo economico sostenuto dal Caralis Equestre per le spese legali (al fine di la sostenere difesa dell'associazione in sede giudiziale civile, stragiudiziale), salvo ulteriore responsabilità penale, amministrativa e contabile da valutarsi in sede giudiziale o stragiudiziale, se la violazione posta in essere non è reiterata e causa nocumento all'onore, al decoro e all'economia dell'associazione talmente grave da esporla a procedimento giudiziali. Tale sanzione comporta anche la sospensione dagli incarichi e dall'attività professionale nel contesto Associativo, per un periodo variabile da 181 a 360 giorni;
- f. "espulsione o licenziamento senza e con preavviso", a secondo se il soggetto è un semplice socio o un collaboratore occasionale o un dipendente dell'associazione, se la violazione posta in essere è reiterata per la seconda volta nell'arco di 2 anni e causa nocumento all'onore, al decoro e all'economia dell'associazione tale da comportare l'esposizione dell'Associazione a procedimenti giudiziari. Tale sanzione comporta anche l'irrogazione di una sanzione amministrativa economica pari all'importo delle spese legali per sostenere la difesa dell'associazione in giudizio, maggiorata della quota fissa di 2.500,00 euro, salvo ulteriore responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile da valutarsi in sede giudiziale o stragiudiziale.
- g. La valutazione delle condotte potenzialmente lesive degli interessi, dell'onore, del decoro e dell'economia dell'Associazione spetta discrezionalmente ed esclusivamente al Presidente, che decreta con parere positivo del Consiglio Direttivo. Se il parere è negativo, il Presidente potrà comunque irrogare la sanzione prevista per il caso

specifico ridotta del 50% del massimale, salvo parere positivo del Consiglio d'Amministrazione, se la lesione provoca nocumento all'economia dell'associazione.

Tutti i soggetti che compongono gli Organi dell'associazione, venuti a conoscenza di un fatto potenzialmente lesivo degli interessi, dell'onore, del decoro e dell'economia della stessa, devono entro 48 ore presentare formale segnalazione scritta al Presidente, al Segretario Generale o al Consiglio Direttivo che provvede ad inoltrare la comunicazione di attivazione della procedura disciplinare al soggetto interessato, responsabile dell'eventuale condotta lesiva, entro il termine di 5 giorni.

Entro i 15 giorni successivi, il soggetto interessato può presentare documentazioni, memorie e dichiarazione formali circa l'imputazione o le imputazioni a suo carico. Nello stesso termine, il Presidente o un suo delegato provvederà a raccogliere sommarie informazioni, predisponendo un fascicolo riservato con tutte le informazioni necessarie per poter decidere sul caso concreto.

Trascorsi i 15 giorni, entro i 5 giorni successivi il soggetto interessato verrà convocato dinanzi al Presidente per rilasciare le sue dichiarazioni, che verranno registrate e formalizzate. Il Consiglio Direttivo ha sempre e comunque facoltà di presenziare. La data dell'incontro con il Presidente dev'essere fissata entro 15 giorni.

In presenza di giustificati motivi certificabili, è possibile rinviare la data di convocazione del soggetto interessato, purché il termine ultimo per concludere la procedura disciplinare non sia superiore ai 90 giorni.

Se il soggetto interessato, in sede di incontro col Presidente, o in qualunque altro momento inserito nel procedimento disciplinare, volesse dichiararsi colpevole, l'eventuale sanzione applicata dev'essere ridotta in misura pari non inferiore al 50% e non superiore al 70% del massimale.

Se il soggetto interessato non si dovesse presentare o non dovesse far pervenire sue memorie, documenti o dichiarazioni formali, il Presidente, con decreto e parere positivo del Consiglio Direttivo, provvede ad irrogare la sanzione entro i successivi 5 giorni. Se il parere dovesse essere negativo, il Presidente potrà irrogare la sanzione prevista per il caso concreto, ridotta del 50% del massimale, ovvero richiedere al Consiglio d'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni (e solo se la lesione provoca nocumento all'economia dell'associazione), l'eventuale parere positivo; in assenza anche di questo, il Presidente potrà comunque irrogare la sanzione prevista per il caso concreto, ridotta in qualunque caso del 50%.

La procedura disciplinare deve concludersi con un decreto di condanna o di chiusura per carenza di elementi di colpevolezza, emesso necessariamente dal Presidente.

#### Il decreto:

- a. costituisce titolo esecutivo, nell'ipotesi di irrogazione di sanzione amministrativa economica, lieve, grave e gravissima e sanzione d'espulsione e licenziamento, senza o con preavviso;
- b. è immediatamente eseguibile.

Trascorso, dall'inizio dell'attivazione della procedura disciplinare, un periodo superiore ai 90 giorni, lo stesso di considera prescritto e non è più possibile irrogare sanzioni, salvo procedimenti giudiziali e stragiudiziali in ordine alla responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile. In pendenza di procedimento civile, penale, amministrativo o contabile, il procedimento disciplinare non viene sospeso e non viene interrotto, salvo l'eventuale revisione del decreto presidenziale, tenuto conto dell'esito processuale, che comunque non vincola in alcun modo. L'assoluzione in sede diversa da quella disciplinare non esclude l'eventuale irrogazione di una sanzione prevista all'art. 26 del presente codice.

# Art. 27 Validità del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha piena efficacia in tutta la comunità associativa, nel rispetto dello Statuto e dell'Atto Costitutivo.

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza immediata.

Quartu S. Elena, 01.10.2018

Il Presidente

Dott. Stefano Pais

EQUESTRE